



PRESIDENZA DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI  
DIPARTIMENTO POLITICHE EUROPEE  
UFFICIO COORDINAMENTO POLITICHE UE  
*Servizio II – Segreteria CIAE II*

Presidenza del Consiglio dei Ministri  
DPE 0000694 P-4.22.6  
del 27/01/2014



8831335

Senato della Repubblica  
Ufficio dei rapporti con le istituzioni  
dell'Unione Europea

Camera dei Deputati  
Ufficio Rapporti con l'Unione Europea

e p.c.

Ministero dell'Ambiente, del Territorio e del  
Mare  
Nucleo di valutazione

Ministero Affari Esteri  
Nucleo di valutazione

Rappresentanza Permanente d'Italia  
presso l'Unione Europea

**OGGETTO: Trasmissione, ai sensi dell'art. 6, comma 4, della legge 24 dicembre 2012 n. 234, della relazione concernente una Proposta di Direttiva del Parlamento Europeo e del Consiglio relativa alla limitazione delle emissioni nell'atmosfera di taluni inquinanti originati da impianti di combustione medi. COM (2013) 919.**

Si trasmette, ai sensi dell'art. 6, comma 4, della legge 24 dicembre 2012 n. 234, la relazione elaborata dal Ministero dell'Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare in merito al progetto di atto legislativo dell'Unione Europea di cui all'oggetto.

Il Capo dell'Ufficio  
Coordinamento Politiche UE  
Cons. Fiorenza Barazzoni



*Ministero dell' Ambiente  
e della Tutela del Territorio  
e del Mare*

SEGRETARIATO GENERALE

SERVIZIO IV - AFFARI COMUNITARI ED INTERNAZIONALI

MINISTERO DELL'AMBIENTE E DELLA TUTELA  
DEL TERRITORIO E DEL MARE  
Segretariato Generale

REGISTRO UFFICIALE - USCITA  
Prot. 0000152/SG del 24/01/2014  
SERVIZIO IV

Presidenza del Consiglio dei Ministri

DPE 0000680 A-4.22.6

del 27/01/2014



8825143

Alla Presidenza del Consiglio dei Ministri  
Dipartimento Politiche Comunitarie  
Ufficio Coordinamento Politiche UE  
Il Capo dell'Ufficio  
c.a. Cons. Fiorenza Barazzoni

e, p.c.

All'Ufficio Legislativo  
SEDE

**Oggetto:** Informazione qualificata – Richiesta di relazione

Proposta di direttiva del Parlamento europeo e del Consiglio relativa alla limitazione delle emissioni nell'atmosfera di taluni inquinanti originati da impianti di combustione medi.

- Codice Consiglio: 18170/13
- Codice della proposta: COM(2013) 919
- Codice interistituzionale: 2013/0442(COD)
- Riferimento DPE: NE 29

Con riferimento alla richiesta di cui all'oggetto, si allega per i seguiti di competenza la citata relazione redatta dalla Direzione Generale per le valutazioni ambientali ai sensi dell'articolo 6, comma 4 della legge 234/2012.

Cordialmente

Dirigente Servizio IV  
Dot.ssa Federica Fricano

**Relazione**  
**ai sensi dell'art. 6, comma 4, della legge 24 dicembre 2012, n. 234**

**Oggetto dell'atto:**

**Proposta di DIRETTIVA DEL PARLAMENTO EUROPEO E DEL CONSIGLIO relativa alla limitazione delle emissioni nell'atmosfera di taluni inquinanti originati da impianti di combustione medi**

- Codice della proposta: COM(2013) 919 del 23/12/2013
- Codice interistituzionale: 2013/0442(COD)
- Amministrazione con competenza prevalente: Ministero dell'Ambiente, della Tutela del Territorio e del mare

\*\*\*

**Premessa: finalità e contesto**

L'inquinamento atmosferico è ad oggi uno dei principali fattori che causano effetti negativi sulla salute e sull'ambiente. Come noto le sue cause principali sono le attività antropiche quali l'industria ed i trasporti, ma anche la produzione di energia, l'agricoltura e il riscaldamento domestico.

Negli ultimi decenni le politiche adottate dall'UE e dagli Stati Membri hanno già ottenuto buoni risultati nella riduzione dell'inquinamento atmosferico. Tale riduzione si è rivelata risolutiva per alcuni inquinanti, quali ad esempio il diossido di zolfo, che ha visto ridotte le sue emissioni di più dell'80%.

Nonostante questi progressi, l'UE è ancora lontana dal suo obiettivo a lungo termine di migliorare la qualità dell'aria in modo da eliminare il rischio di danni significativi alla salute umana e all'ambiente. Per motivi di varia natura alcuni inquinanti quali le particelle fini, il diossido di azoto e l'ozono nella troposfera continuano infatti a causare gravi problemi. Secondo i dati forniti dalla Commissione Europea nel 2010 l'inquinamento atmosferico avrebbe provocato circa 400 000 morti premature nell'Unione Europea ed esposto quasi due terzi dei terreni a un eccesso di nutrienti. I danni alla salute hanno un enorme impatto economico, stimato fra 330 e 940 miliardi di euro (fra il 3% e il 9% del PIL dell'UE).

Per questo motivo la Commissione Europea ha previsto un intervento ad ampio respiro ai fini di una ulteriormente implementazione della politica dell'UE in materia di qualità dell'aria. Alla fine del 2013, in particolare, è stata pubblicata la nuova strategia tematica che prevede l'applicazione più rigorosa delle norme vigenti e l'introduzione di nuovi obiettivi e misure per proteggere la salute e l'ambiente. Nel pacchetto proposto, oltre ad un documento di indirizzo, sono inserite due proposte normative volte a supportare gli Stati membri nel processo di riduzione delle emissioni inquinanti in atmosfera.

Una delle due direttive, oggetto della presente relazione, mira alla riduzione dell'impatto sull'atmosfera derivate dai piccoli e medi impianti di combustione (tra 1 e 50 MW), ad oggi fuori dal campo di applicazione della direttiva IED (impianti sopra i 50 MW). È previsto in particolare l'obbligo per tali impianti di rispettare degli specifici valori limite a partire da 1 anno dalla trasposizione della direttiva nell'ordinamento nazionale. Nel caso in cui gli impianti siano già esistenti l'obbligo entra in vigore a partire dal 2025. In tale contesto è opportuno segnalare che l'Italia già dispone di una regolamentazione volta alla limitazione delle emissioni degli impianti oggetto della direttiva introdotta nel 1988 e ad oggi disciplinata dal decreto legislativo 152/06.

## **A. Rispetto dei principi dell'ordinamento europeo**

### **Rispetto del principio di attribuzione, con particolare riguardo alla correttezza della base giuridica**

La proposta rispetta il principio di attribuzione, infatti l'articolo 191 del Trattato sul funzionamento dell'Unione Europea prevede che la politica dell'Unione Europea in materia ambientale contribuisca, tra l'altro, alla promozione sul piano internazionale di misure destinate a risolvere i problemi dell'ambiente a livello regionale o mondiale e che detta politica è basata sui principi dell'azione preventiva e della correzione, in via prioritaria alla fonte, dei danni causati all'ambiente. La proposta di direttiva, volta ad istituire un quadro d'azione per prevenire, ridurre al minimo e mitigare gli effetti negativi derivanti dalle attività associate ai medi impianti di combustione, ad oggi non disciplinati a livello comunitario, risulta coerente con le competenze attribuite all'Unione dal TFUE.

### **2. Rispetto del principio di sussidiarietà**

La proposta è conforme in generale al principio di sussidiarietà di cui all'articolo 5 del trattato sull'Unione europea. Essa introduce nuove disposizioni circa la limitazione delle emissioni derivanti dai medi impianti di combustione, fornendo un quadro che definisce obiettivi comuni, pur lasciando gli Stati membri liberi di decidere in merito alle precise modalità di attuazione. Da un punto di vista più puntuale specifici approfondimenti sono in corso su una disposizione introdotta dalla proposta ai fini della verifica del rispetto del principio di sussidiarietà. Ci si riferisce in particolare all'introduzione dell'obbligo di fissazione di specifici valori limite di emissione più severi da applicare agli impianti ubicati in zone con problemi di qualità dell'aria. Tale disposizione, che non si applicherebbe solo nel caso in cui lo Stato Membro dimostri che i costi per attuarla sono non proporzionati o che tale misura non è necessaria, potrebbe non tenere in debita considerazione le specificità locali ed entrare in contrasto con il principio generale che sia l'autorità competente a dover individuare le misure più efficaci, anche alla luce di una valutazione costi-benefici.

### **3. Rispetto del principio di proporzionalità**

La proposta è conforme al principio di proporzionalità di cui all'articolo 5 del trattato sull'Unione europea in quanto si limita ad introdurre specifiche disposizioni utili al raggiungimento dell'obiettivo previsto di riduzione dell'inquinamento atmosferico su tutto il territorio comunitario.

## **B. Valutazione complessiva del progetto e delle sue prospettive negoziali**

### **1. Valutazione del progetto e urgenza**

La valutazione generale delle finalità del progetto è positiva. In Italia infatti è ad oggi presente una situazione in termini di rispetto delle norme in materia di qualità dell'aria estremamente critica che ha determinato l'apertura nel passato di numerose procedure di infrazione. La proposta di direttiva, che si inserisce in una ben più corposa ed articolata strategia comunitaria per la limitazione dell'inquinamento atmosferico, fungerà da supporto per gli Stati Membri per la riduzione delle emissioni inquinanti.

### **2. Conformità del progetto all'interesse nazionale**

Le disposizioni contenute nel progetto possono ritenersi in linea con l'interesse nazionale; peraltro, l'Italia già dal 1988 ha previsto nel suo ordinamento un sistema autorizzatorio per la limitazione delle emissioni inquinanti derivanti dagli impianti ricadenti nel campo di applicazione della proposta di direttiva.

### **3. Prospettive negoziali ed eventuali modifiche ritenute necessarie od opportune**

La proposta di direttiva introduce una regolamentazione volta alla limitazione delle emissioni derivanti da medi impianti di combustione compresi tra 1 e 50 MW. Tale tipo di regolamentazione è già esistente in Italia dal 1988, e pertanto non è possibile stabilire se la proposta determinerà particolari impatti sul sistema produttivo nazionale. Eventuali prospettive negoziali potranno riguardare la fissazione di valori limite per zone in cui la qualità dell'aria non è buona. Relativamente a tale aspetto appare più opportuno che sia l'autorità competente a stabilire i valori limite di emissione più severi da applicare agli impianti ubicati in zone con problemi di qualità dell'aria, come peraltro già previsto dalle norme vigenti a livello nazionale, piuttosto che sia la direttiva a stabilire tali limiti più severi che potrebbero non tenere in debita considerazione le specificità locali. Inoltre tale disposizione entrerebbe in contrasto con il principio generale che sia l'autorità competente a dover individuare le misure più efficaci, anche alla luce di una valutazione costi-benefici, per garantire il rispetto dei limiti di qualità dell'aria. Ulteriori elementi negoziali potranno riguardare aspetti secondari della proposta quali il reporting dei dati, la previsione di sistemi di controllo etc.

## **C. Valutazione d'impatto**

### **1. Impatto finanziario**

La proposta non avrà incidenza sul bilancio dell'Unione europea e pertanto non è accompagnata dalla scheda finanziaria.

Non sono quindi attualmente previste risorse dirette deputate a finanziare le misure che dovranno essere poste in essere in attuazione della direttiva. La Commissione specifica che risorse indirette volte al supportare gli Stati Membri nell'adozione di iniziative ed interventi in attuazione delle disposizioni previsti nel pacchetto strategia tematica sulla qualità dell'aria potranno essere trovate nei nuovi programmi LIFE e fondi strutturali.

### **2. Effetti sull'ordinamento nazionale**

La proposta di direttiva richiederà agli Stati membri di adottare le misure necessarie per assicurarne la trasposizione nell'ordinamento nazionale entro 18 mesi dalla sua entrata in vigore. Gli Stati membri dovranno assicurare che i nuovi impianti oggetto del provvedimento rispettino i valori limite previsti nella direttiva a partire da 1 anno dal recepimento nell'ordinamento nazionale. Tale termine è fissato al 2025 per gli impianti esistenti. La direttiva prevede inoltre specifiche disposizioni sul reporting dei dati sugli impianti alla Commissione a partire da due anni dopo il recepimento nell'ordinamento nazionale.

### **3. Effetti sulle competenze regionali e delle autonomie locali**

La proposta di direttiva introduce disposizioni che dovranno essere attuate dalle regioni e dalle province autonome e dalle autorità locali. Stante l'esistenza dal 1988 a livello nazionale di una regolamentazione delle autorizzazioni e delle emissioni degli impianti in oggetto non è possibile stabilire esattamente l'eventuale aggravio nell'attività di tali enti.

### **4. Effetti sull'organizzazione della pubblica amministrazione**

La proposta di direttiva, così come è formulata, non comporta un aggravio di oneri per la pubblica amministrazione centrale. Stante l'esistenza di una regolamentazione nazionale in materia non è possibile stabilire se la direttiva determinerà un aggravio di costi amministrativi per gli enti regionali e locali.

### **5. Effetti sulle attività dei cittadini e delle imprese**

Stante l'esistenza in Italia di una regolamentazione delle emissioni degli impianti oggetto della proposta di direttiva, non è possibile stabilire se saranno prodotti particolari effetti sulle imprese.

Si attende un riscontro positivo dai cittadini che ben accolgono l'introduzione di norme ambientali finalizzate alla riduzione dell'impatto delle attività industriali.